DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI

Art. 18

Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole e proroga di relativi termini

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139:

1) le parole da: "chiunque" fino a: "e' tenuto" sono sostituite dalle seguenti: "le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali sono tenute";

2) le parole: "supera le 5" sono sostituite dalle seguenti: "e' superiore a 30";

3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese di prima trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente si applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni di scarico di sfarinati";

b) al comma 140, le parole da: ", entro sette giorni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse";

c) al comma 141, le parole: "con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "con uno o piu' decreti" e le parole: "da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 30 aprile 2022";

d) il comma 142 e' sostituito dal seguente: "142. A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. A chiunque non rispetti le modalita' di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' designato quale autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma"

Versione in vigore dal 28 dicembre 2024, tuttora in vigore · versione 19

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-termini-legislativi-2021/art-18-modifiche-alla-legge-30-dicembre-2020-n-178-in-materia-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it